



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale civile di Bologna in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Rita Chierici, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **7259/2022** promossa da:

Parte_1 (C.F. **P.IVA_1** , con il patrocinio dell'Avv. FORTUNATO MARCELLO ATTORE OPPONENTE contro **Controparte_1** C.F. **P.IVA_2**), con il patrocinio dell'Avv. FERRONI FRANCESCO e dell'Avv. GAIBA STEFANIA CONVENUTO OPPOSTO

CONCLUSIONI

Il Procuratore di parte opponente, nelle note autorizzate, ha precisato le conclusioni come segue:

“- In via principale: insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie articolate con le memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c. e respinte con ordinanza del 22.07.2024;
- In subordine: conclude come in atti e chiede che la causa sia decisa con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”.

Il Procuratore di parte opposta, nelle note autorizzate, ha precisato le conclusioni come segue:

“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,

- *in via preliminare: in forza dell'art. 5.5) del Regolamento disciplinante l'Assegnazione e l'Esecuzione dei Contratti del 15.4.2021, accertare e dichiarare l'incompetenza del giudice ordinario in relazione alla domanda riconvenzionale ex adverso sollevata, ferma restando l'inammissibilità di detta domanda per il mancato rispetto della procedura e dei termini previsti dagli artt. 5.4) e 5.5) del predetto Regolamento;*

- *in via principale: rigettare tutte le eccezioni e domande dell'opponente, ivi compresa la domanda riconvenzionale, in quanto integralmente inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, condannare la Controparte_2 (in sigla CP_3, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Napoli, via A. Gramsci n. 12 (Cod. fisc. e Partita I.V.A. P.IVA_1) di pagare al Controparte_1 la somma € 1.397.561,04, oltre interessi di mora al tasso indicato nel d.lgs. 231/2002 dalla data di erogazione delle singole anticipazioni (sulla somma di € 841.740,97 dal 23.12.2019; sulla somma di € 403.438,61 dal 26.10.2020; sulla somma di € 25.812,39 dal 10.3.2021; sulla somma di € 126.569,07 dal 14.4.2021) fino al saldo effettivo e alle spese del decreto ingiuntivo opposto n. 1880/2022 (n. 3382/2022 R.G.).*

In ogni caso, con vittoria di spese e compensi, oltre, spese generali 15%, cpa e iva.

In via istruttoria: ci si oppone alle istanze istruttorie di parte opponente (consulenza tecnica d'ufficio e esibizione ex art. 210 c.p.c.) per le ragioni esposte nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 3) c.p.c. del 26.3.2024".

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la società Parte_2
[...] (di seguito denominata anche CP_3) proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1880/2022 emesso dal Tribunale di Bologna il 22.04.2022 e pubblicato il 26.04.2022, su ricorso proposto da Controparte_1 con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma di € 2.003.622,41, a titolo di restituzione delle anticipazioni ricevute da parte opponente in relazione a cinque contratti di appalto pubblico, che le stazioni appaltanti avevano aggiudicato a Controparte_1, il quale ne aveva affidata l'esecuzione a CP_3 quale propria consorziata.

Dal ricorso risulta che, durante l'esecuzione dei lavori, la Controparte_4 con provvedimento del 19.05.2021 aveva emesso nei confronti di CP_3 n'informativa interdittiva antimafia, a seguito

della quale il *Controparte_1* comunicava la revoca dell'assegnazione degli appalti, provvedendo alla redazione degli statuti di consistenza dei cantieri.

Nell'atto di opposizione, *CP_3* eccepiva, preliminarmente, l'incompetenza del giudice ordinario, in quanto ai sensi dell'art. 51 dello Statuto del Consorzio, le controversie derivanti dallo Statuto, dai regolamenti, dal rapporto sociale e dal rapporto mutualistico debbono essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione e, qualora non risolte, rimesse alla decisione di un collegio arbitrale; ai sensi della medesima disposizione, eccepiva l'inammissibilità dell'azione proposta da controparte, per il mancato esperimento del tentativo di conciliazione.

Inoltre, sempre in via preliminare, parte opponente eccepiva l'incompetenza territoriale di questo ufficio giudiziario, in quanto erroneamente determinata da controparte ai sensi del comma 3, anziché del comma 4 dell'art. 1182 c.c., in mancanza di un credito certo, liquido ed esigibile; sosteneva, pertanto, che la competenza dovesse essere riconosciuta in capo al Tribunale di Napoli, secondo la disposizione sopra richiamata, ovvero ai sensi dell'art. 19 c.p.c., in relazione al luogo in cui è la sede dell'opponente, persona giuridica e parte convenuta in senso sostanziale.

Nel merito, *CP_3* deduceva che gli statuti di consistenza dei cantieri erano stati unilateralmente redatti dal *CP_1* ed erano stati a lui contestati, poiché non contenevano diverse lavorazioni di fatto eseguite, né la quantificazione dei materiali presenti nei cantieri, inoltre ignoravano le riserve iscritte in contabilità; sosteneva, pertanto, che il ricorrente avesse chiesto la restituzione delle anticipazioni ignorando del tutto i lavori eseguiti e non contabilizzati e le pretese creditorie oggetto di riserva, ritenendo in conclusione che non sussistessero i presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto.

Conseguentemente, parte opponente chiedeva la revoca del provvedimento e, in accoglimento della domanda riconvenzionale, l'accertamento del suo diritto di credito nei confronti del *CP_1* [...] , da compensare con il credito dedotto da controparte, con condanna della stessa al pagamento in suo favore dell'importo eccedente detta compensazione, determinato in complessivi € 898.218,21, oltre alle spese del giudizio.

2. Si costituiva in giudizio *Controparte_1* deducendo che il decreto ingiuntivo opposto aveva ad oggetto il proprio presunto credito alla restituzione dell'anticipazione versata alla propria consorziata *CP_3* per l'esecuzione di cinque distinti contratti di appalto, ad essa affidata a seguito dell'aggiudicazione al *CP_1* da parte delle relative Stazioni Appaltanti.

In particolare, l'opponente esponeva che:

-ciascuna delle Stazioni Appaltanti, dopo l'aggiudicazione dei lavori, aveva versato l'anticipazione del 20 % dell'importo contrattuale al *Controparte_1* il quale ai sensi dell'art. 2.1 del Regolamento Finanziario del 06.11.2018 (doc. 4 del proc. monitorio) e in accoglimento della richiesta di *CP_3* - cui era stata assegnata dal *CP_1* l'esecuzione dei lavori – aveva erogato alla cooperativa consorziata il relativo importo, al netto delle proprie competenze (nella misura complessiva, per i cinque contratti d'appalto, quantificata nel procedimento monitorio in € 2.003.622,41), per consentire all'impresa esecutrice di ricevere in anticipo una percentuale sul costo della prestazione oggetto dell'assegnazione;

-a seguito del provvedimento di interdittiva antimafia del 19.05.2021 che aveva colpito *CP_3* il *CP_1* aveva revocato l'assegnazione dell'esecuzione degli appalti alla predetta cooperativa, ai sensi dell'art. 4 lett. n) del Regolamento disciplinante l'assegnazione e l'esecuzione dei contratti del 15.04.2021 (doc. 24 proc. monitorio);

- il *CP_1* provvedeva quindi alla riassegnazione dei lavori oggetto dei contratti d'appalto ad altre cooperative consorziate;

-la revoca integrale delle assegnazioni dei lavori comportava il venir meno del diritto di *CP_3* di trattenere l'importo delle anticipazioni ricevute;

-quindi, con pec del 9.09.2021 e del 24.01.2022 il *Controparte_1* intimava a *CP_3* a restituzione delle anticipazioni da quest'ultima ricevute per l'esecuzione dei lavori oggetto dei cinque contratti di appalto aggiudicati al *CP_1*, per la somma complessiva di € 2.003.622,41 (di cui € 179.738,62 per la discarica di Loria-TV, € 403.438,61 per il Palasport di Sassari, € 552.891,82 per la viabilità del Comune di Acerra, € 841.740,97 per il cantiere del Comune di Casandrino e € 25.812,39 per il Cantiere dell'Università di Cagliari), oltre ad interessi di mora ex D.Lgs. 231/2002 dalla data di accredito delle singole anticipazioni sino all'effettiva restituzione;

-non avendo ottenuto la somma suindicata, il *Controparte_1* promuoveva il procedimento monitorio, ottenendo il decreto ingiuntivo qui opposto.

Nella comparsa di costituzione e risposta, parte opposta evidenziava che l'anticipazione per la commessa relativa alla viabilità del Comune di Acerra era stata nel frattempo restituita a seguito di escussione della polizza fideiussoria per l'intero importo di € 552.891,82, mentre l'anticipazione da recuperare per la commessa relativa alla discarica di Loria ammontava alla somma di € 168.017,27 (come risultante dagli allegati certificati di pagamento sub docc. 44-48), anziché a quella di € 179.738,62, indicata erroneamente. Pertanto, il *Controparte_1* rideterminava il proprio credito complessivo in € 1.439.009,24, oltre ad interessi di mora.

In via preliminare, parte opposta deduceva l'infondatezza delle eccezioni di inammissibilità dell'azione e di incompetenza; eccepiva a sua volta l'incompetenza del Tribunale a decidere sulla domanda riconvenzionale avversaria; nel merito, ritenuta la corretta applicazione del Regolamento disciplinante l'assegnazione e l'esecuzione dei contratti del 15.04.2021 e richiamata la documentazione prodotta sulla base della quale è stato accertato l'importo dell'anticipazione da restituire, chiedeva, in via cautelare, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, in via principale, la condanna di controparte al pagamento della somma di € 1.439.009,24, oltre ad interessi di mora ai sensi del D.lgs. 231/2002 dalla data di erogazione delle singole anticipazioni (sulla somma di € 841.740,97 dal 23.12.2019; sulla somma di € 403.438,61 dal 26.10.2020; sulla somma di € 25.812,39 dal 10.03.2021; sulla somma di € 168.017,27 dal 14.4.2021) sino al saldo effettivo, con vittoria di spese.

3. A seguito dell'assegnazione della causa a questo giudice, a scioglimento della riserva assunta in sede di verbale d'udienza, con ordinanza del 03.01.2024 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e venivano assegnati alle parti i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c..

Infine, le parti precisavano le rispettive conclusioni, in forma scritta. In quella sede, parte opposta evidenziava che, in relazione alla commessa per la discarica di Loria (TV) l'anticipazione da restituire era stata rideterminata in € 126.569,07, cosicché il credito complessivo, dedotto in giudizio, veniva precisato in € 1.397.561,04, oltre ad interessi di mora.

Infine, venivano concessi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.

4. L'opposizione non può essere accolta.

Innanzitutto, risultano infondate le eccezioni pregiudiziali sollevate da parte opponente.

Deve riconoscersi la competenza di questo Tribunale in relazione alla domanda proposta dal *Controparte_1* mediante il ricorso per decreto ingiuntivo.

Il credito vantato da parte opposta è certo, liquido ed esigibile, in quanto deriva dal diritto alla restituzione dell'anticipazione spettante al *CP_1* a seguito della revoca dell'assegnazione dei lavori d'appalto alla cooperativa consorziata.

In particolare, il *Controparte_1*, a seguito dell'aggiudicazione dei lavori relativi a cinque contratti di appalto pubblico stipulati con diversi enti, avendo assegnato l'esecuzione dei lavori alla propria consorziata *CP_3* ha erogato a quest'ultima l'anticipazione concessa dalle stazioni

appaltanti, pari al 20 % dell'importo contrattuale, a fronte del rilascio di polizza fideiussoria ex art. 35 co. 18 D.L.vo n. 50/2016: trattasi non già del pagamento di un corrispettivo per l'esecuzione dei lavori, bensì di una somma erogata in anticipo all'impresa esecutrice sul costo della prestazione oggetto dell'assegnazione, che dovrà essere recuperata dal committente mediante gli statuti di avanzamento dei lavori e i relativi certificati di pagamento. Dunque, il diritto dell'impresa esecutrice di trattenere l'anticipazione concessa è strettamente connesso all'esecuzione dei lavori affidati, cosicché in caso di revoca dell'assegnazione l'impresa decade dal relativo diritto e deve restituire l'anticipazione, senza la possibilità di compensarla con asseriti controcrediti che risultano indimostrati, in quanto derivanti da lavori non contabilizzati e contestati dalla controparte.

Nel caso di specie, a seguito del provvedimento di interdittiva antimafia del 19.05.2021 (poi impugnato avanti al TAR, che rigettava il ricorso), il *Controparte_1* ha revocato le commesse affidate a *CP_3* come previsto dall'art. 4 lett. n) del Regolamento disciplinante l'assegnazione e l'esecuzione dei contratti del 15/4/2021 (doc. 24 del procedimento monitorio). L'intervenuta revoca dell'affidamento dei lavori ha dunque comportato l'obbligo di *CP_3* di restituire al *CP_1* l'anticipazione, ma l'impresa consorziata non vi ha provveduto, nonostante le diffide ricevute. Il credito veniva determinato dal *CP_1*, al netto delle detrazioni, inizialmente nella somma di complessivi € 2.003.622,41, oggetto del decreto ingiuntivo opposto e, all'esito del presente giudizio, in € 1.397.561,04, oltre agli interessi di mora. Tale importo è stato calcolato dal *CP_1* sulla base della contabilità ufficiale dell'appalto, avuto riguardo agli statuti di avanzamento dei lavori e ai relativi certificati di pagamento (docc. 44-51 di parte opposta); risulta confermato, altresì, dalle perizie redatte dai tecnici incaricati dal *CP_1* (docc. 8, 16, 23, 31, 39 di parte opponente).

La revoca dell'assegnazione dei lavori, per effetto del provvedimento di interdittiva antimafia, e il diritto del *CP_1* di chiedere la restituzione dell'anticipazione erogata all'impresa consorziata, che l'aveva ricevuta per l'esecuzione dei lavori, non sono contestati dalla parte opponente, che ha invece dedotto l'esistenza di un controcredito, eccepito in compensazione ed oggetto di domanda riconvenzionale, derivante dalla stima delle lavorazioni eseguite e dalle riserve formulate in relazione all'esecuzione dei contratti di appalto, pretendendo di dimostrare il controcredito mediante le memorie difensive del proprio legale e le richieste di pagamento (docc. 9, 10, 11, 17, 18, 19, 24, 25, 32, 33, 34, 40, 41 di parte opponente).

CP_3 on può poi lamentare che la redazione delle perizie stragiudiziali, da parte dei tecnici del *Controparte_1*, sia avvenuta unilateralmente e senza contraddirittorio, trattandosi di attività svolta in osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 5.2 del Regolamento disciplinante l'assegnazione e l'esecuzione dei contratti del 15.04.2021 (doc. 24 del proc. monitorio), stabilite nel caso di revoca

dell'assegnazione dei lavori contemplata dall'art. 4 del medesimo Regolamento (comprendente, alla lett. n, l'ipotesi di emissione di provvedimenti di interdittiva antimafia).

Risulta pertanto provato il credito vantato da **Controparte_1** nei confronti di **CP_3** rideterminato, nel corso del giudizio, in € 1.397.561,04, oltre ad interessi di mora dalla data delle singole anticipazioni al saldo effettivo.

5. In ragione della natura liquida ed esigibile del credito, nei termini esposti, risulta infondata l'eccezione pregiudiziale di inammissibilità del ricorso per decreto ingiuntivo e di incompetenza del tribunale ordinario. Infatti, la clausola compromissoria di cui all'art. 51 dello Statuto del **CP_1**

[...] del 06.11.2018 (doc. 39 del proc. monitorio), che impone - per tutte le controversie derivanti dallo Statuto, dai regolamenti assembleari e dal rapporto sociale e mutualistico - l'esperimento di un tentativo preliminare di conciliazione e, in caso di mancata risoluzione, il deferimento della vertenza ad un collegio arbitrale, prevede un'eccezione per le controversie "derivanti dal mancato pagamento dei Soci di somme liquide ed esigibili a favore della Società da qualunque titolo derivanti per le quali la Società potrà agire in sede monitoria ai sensi del D.Lgs. 5/03 e s.m.i., che dovessero insorgere tra la Società e i soci o tra i soci".

In considerazione di tale eccezione, sussiste la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria in relazione all'azione esercitata dal **Controparte_1** nel procedimento monitorio, alla luce delle caratteristiche del credito, nei termini sopra precisati.

E' altresì infondata l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Bologna, che parte opponente ha sollevato richiamando i criteri di cui all'art. 19 c.p.c. e all'art. 1182 comma 4 c.c..

Invero, l'art. 9.4 del Regolamento disciplinante l'assegnazione e l'esecuzione dei contratti del 15.04.2021 prevede, per tutte le controversie che non hanno trovato composizione amichevole, la competenza esclusiva e inderogabile del foro di Bologna (doc. 24 del proc. monitorio). **CP_3** quale socio del **Controparte_1**, si è impegnata ad osservare tale clausola ai sensi dell'art. 16.1 n. 8 dello Statuto del 06.11.2018, che impone ai consorziati di rispettare tutti i regolamenti e le deliberazioni legalmente assunti dal **CP_1**, inclusi pertanto tutti quelli adottati in pendenza del rapporto sociale. Non rileva, pertanto, la circostanza che l'assegnazione dei lavori sia avvenuta anteriormente alla data di adozione del Regolamento sopra richiamato (come ha dedotto parte opponente nella memoria n. 1), trattandosi della disciplina vigente alla data della revoca dell'assegnazione. In ogni caso, parte opposta ha dimostrato che tale clausola è del tutto corrispondente a quella previgente di cui all'art. 9.4 del Regolamento disciplinante l'assegnazione e l'esecuzione dei contratti del 06.11.2018 (doc. 52).

La competenza territoriale si determina, altresì, in base al criterio del *forum destinatae solutionis* ex artt. 20 c.p.c. e 1182 comma 3 c.c., in quanto la domanda proposta da parte opposta ha ad oggetto un'obbligazione pecuniaria liquida ed esigibile, come già precisato.

6. Deve, invece, accogliersi l'eccezione di incompetenza del Tribunale a decidere sulla domanda riconvenzionale proposta da parte opponente.

Infatti, l'art. 5.4. del Regolamento disciplinante l'assegnazione e l'esecuzione dei contratti del 15.04.2021 (doc. 24 del proc. monitorio) stabilisce che “*Salvi i casi di cui alla lett. e) dell'art. 4 (assoggettamento dell'assegnatario a procedure concorsuali e/o liquidazione coatta amministrativa e/o insolvenza), in cui potrà convenirsi diversamente, qualora l'Assegnatario revocato non dovesse essere d'accordo con le determinazioni dei tecnici indicati da Controparte_1 e i tecnici del/i nuovo/i Assegnatario/i, l'Assegnatario revocato, entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione delle determinazioni dei tecnici indicati da Controparte_1 e dai tecnici del/i nuovo/i Assegnatario/i, potrà chiedere al Presidente dell'Associazione Nazionale delle Cooperative di Produzione e Lavoro - e, quando costituita, al Presidente di Legacoop Produzione Parte_3 - di nominare un perito*”.

L'art. 5.5 del medesimo Regolamento precisa, poi, che “*Il perito nominato dovrà procedere alle attività indicate al precedente art. 5.2, determinando inoltre le spese e gli onorari relativi al proprio ufficio, essendo inteso che il perito deciderà inappellabilmente quale arbitro unico e giudicherà “ex bono et aequo” senza formalità di procedura, e il suo giudizio farà stato fra le parti, intendendosi tale disposizione come clausola compromissoria ai sensi e per gli effetti dell'art. 808 del c.p.c.”*

Diversamente da quanto dedotto da parte opponente, l'instaurazione di tale procedimento non costituisce una mera facoltà dell'assegnatario revocato: è evidente, anche sul piano meramente lessicale, che la possibilità di promuoverlo, desumibile dal verbo “potrà”, è riconosciuta all'assegnatario decaduto nella misura in cui questi ritenga di contestare le determinazioni dei tecnici indicati dal CP_1 e dal nuovo assegnatario, senza prevedere, invece, la facoltà di adire alternativamente l'autorità giudiziaria ordinaria.

Inoltre, risulta sia dagli artt. 9.2, 9.3 e 9.4 del Regolamento del 15.04.2021, sia dall'art. 51.1 dello Statuto del 06.11.2018 (come sopra richiamato al par. 5), che il ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria, per dirimere le controversie riguardanti il CP_1 e i suoi associati, ha natura eccezionale, essendo prevista come regola generale la composizione amichevole delle controversie e la risoluzione mediante l'arbitrato.

Pertanto, CP_3 avrebbe dovuto sollevare le proprie contestazioni agli accertamenti dei tecnici del CP_1, con le modalità e nei termini stabiliti dagli artt. 5.4 e 5.5. del Regolamento.

Per le ragioni già esposte al par. 5, non rileva, poi, la circostanza che l'assegnazione dei lavori sia avvenuta anteriormente alla data di adozione del Regolamento sopra richiamato, trattandosi della disciplina vigente alla data della revoca dell'assegnazione e dell'insorgere della controversia tra le parti. In ogni caso, parte opposta ha dimostrato che le clausole 5.4, 5.5, 9.2, 9.3, 9.4 del Regolamento del 15.04.2021 sono del tutto corrispondenti alle omologhe clausole contemplate nel previgente Regolamento del 06.11.2018 (doc. 52 di parte opposta).

7. Per le ragioni esposte, va dichiarata l'incompetenza di questo Ufficio giudiziario in favore dell'arbitro, in relazione alla domanda riconvenzionale proposta da parte opponente, come stabilito dall'art. 5.5 del Regolamento consortile disciplinante l'assegnazione e l'esecuzione dei contratti del 15.04.2021.

Risulta fondata la domanda proposta nel procedimento monitorio, nei limiti in cui è stata rideterminata nel corso del presente giudizio; pertanto, l'opposizione va rigettata e la parte opponente deve essere condannata al pagamento, in favore di parte opposta, della somma da ultimo indicata di € 1.397.561,04, oltre ad interessi di mora dalla data delle singole anticipazioni al saldo effettivo.

Le spese processuali seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vanno liquidate, come in dispositivo, secondo i valori medi relativi ai parametri previsti nelle tabelle allegate al D.M. 55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo allo scaglione corrispondente all'ammontare dei crediti dedotti nel presente giudizio.

In forza del principio di soccombenza, anche le spese del procedimento monitorio debbono essere poste a carico dell'opponente, nonostante la revoca del decreto ingiuntivo. Al riguardo si è affermato che *"In tema di spese legali del procedimento di ingiunzione, la revoca del decreto ingiuntivo in esito al giudizio di opposizione, non costituisce motivo sufficiente per rendere irripetibili dal creditore le spese della fase monitoria, occorrendo aver riguardo, invece, all'esito complessivo del giudizio, sicché la valutazione della soccombenza dovrà confrontarsi con il risultato finale della lite anche in relazione a tali spese"* (Cass. civ. 09/08/2022, n. 24482; nello stesso senso, Cass. civ. 27/08/2020, n. 17854).

Del resto, la fase monitoria e quella di opposizione ex art. 645 c.p.c. fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere di pagamento delle spese è regolato globalmente in base all'esito finale del giudizio e alla complessiva valutazione del suo svolgimento (Cass. civ., 21/07/2017, n. 18125).

P.Q.M.

Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

-in relazione alla domanda riconvenzionale proposta da parte opponente, dichiara l'incompetenza del Tribunale di Bologna in favore dell'arbitro, ai sensi dell'art. 5.5 del Regolamento consortile disciplinante l'assegnazione e l'esecuzione dei contratti del 15.4.2021;

-respinge l'opposizione proposta da *Parte_2*

[...] nei confronti di *Controparte_1*

-revoca il decreto ingiuntivo n. 1880/2022 emesso nei confronti di [...]

Parte_2 dal Tribunale di Bologna il 22.04.2022 e pubblicato il 26.04.2022;

CP_5 *Parte_2*, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, al pagamento, in favore del *Controparte_1* per il titolo oggetto di causa, della somma di € 1.397.561,04, oltre ad interessi di mora ex D.L.gs. n. 231/2002 dalla data delle singole anticipazioni al saldo effettivo;

-condanna *Parte_2*, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, al pagamento, in favore del *Controparte_1* delle spese liquidate nel procedimento monitorio in € 870,00 per esborsi ed € 3.640,00 per compensi, oltre IVA, CPA e 15% per spese generali, nonché delle spese di lite relative al presente giudizio di opposizione, che si liquidano in complessivi € 37.951,00, oltre IVA, CPA e 15% per spese generali.

Bologna, 7 ottobre 2025

IL GIUDICE

Dott.ssa Rita CHIERICI